



ORIGINALE

N. 12
Reg. delib.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2023.
---------	---

L'anno **duemilaventitre** il giorno **dieci** del mese di **maggio** alle ore **20:00**, nella sede comunale, previa notifica degli avvisi di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Briz Daniela	Presente	Granzon Lino	Presente
Angeli Dario	Assente	Sanna Giovanni	Presente
Blasigh Karin	Assente	Noacco Gianluca	Presente
Mei Simone	Presente	Galliusi Damiano	Presente
Abramo Gabriella	Presente	Bosco Sara	Presente
Viscardi Fabrizia	Assente	Poiana Moreno	Presente
Olimpi Ida Maria	Presente	Musella Ciro	Assente
Orsettigh Fabio	Presente	Pontarini Denis	Presente
Sala Franco	Presente		

Presenti 13 Assenti 4

Assessori esterni:

Bonetti Leopoldo	Presente
Duri' Annarita	Presente
Bevilacqua Giorgio	Presente
Masetti Gianluca	Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO Donati Debora**.

Briz Daniela nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno di cui all'oggetto sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000 n. 267.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2023.
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, con la quale è stata istituita l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10.03.2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29/12/2021 con la quale sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2022;

CONSIDERATO che:

- sotto il profilo tecnico normativo, la disciplina regionale ha, in parte, novato la disciplina statale dell'IMU e, in parte, rinviato alla normativa stessa consentendo di evitare, nell'immediato, un impatto gestionale e finanziario sui Comuni;
- in analogia con la normativa in materia di IMU, il presupposto della nuova imposta regionale, cioè l'evento che determina il sorgere dell'obbligazione tributaria, è stato individuato nel possesso di beni immobili;
- ai fini della definizione di immobili da assoggettare all'imposta, la norma regionale non si discosta dalla disciplina statale;
- sono state riproposte le stesse esenzioni dal tributo già previste nell'IMU a cui è stata aggiunta quella dell'abitazione principale che invece nella norma statale era considerata come esclusa dall'imposta, mentre rimangono assoggettate a tassazione le abitazioni principali c.d. di "lusso";
- è stato mantenuto il trattamento di "favore" previsto dalla normativa statale per l'abitazione principale, per le categorie dei fabbricati rurali ad uso strumentale, per i fabbricati che costituiscono "beni-merce" per le imprese costruttrici e per i terreni agricoli;
- è stata introdotta una novità rispetto alla normativa dell'IMU e cioè sono stati distinti al fine della differenziazione delle aliquote, gli immobili già ricompresi dallo Stato nella categoria residuale "Altri Immobili" in ulteriori tre tipologie: i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale, i fabbricati strumentali all'attività economica e le aree fabbricabili, ciò al fine di consentire per il futuro politiche fiscali mirate a specifiche categorie di immobili;
- per quanto attiene infine al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni e al contenzioso e agli istituti deflattivi del medesimo, la norma regionale fa rinvio alle disposizioni statali vigenti in materia, in quanto compatibili;

RICHIAMATO l'articolo 21, della L.R. 17/2022, il quale contiene disposizioni volte ad assicurare che la transizione dall'IMU all'Imposta locale immobiliare autonoma avvenga in un regime di neutralità finanziaria tra Stato, Regione e Comuni relativamente al gettito d'imposta sui fabbricati D che la normativa statale riservava allo Stato e che dal 1.1.2023, con il nuovo tributo regionale, sarà riscosso direttamente dai Comuni della Regione;

RICHIAMATO l'articolo 9 della Legge regionale 17/2022 che recita:

- 1) Per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o

diminuirli fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

- 2) Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.
- 3) Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 17/2022 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.
- 4) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo diminuirli fino all'azzeramento.
- 5) Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.
- 6) Per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.
- 7) Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.
- 8) Per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Legge di Bilancio 2019" con la quale viene eliminato il blocco degli aumenti delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali – già adottato negli anni 2016, 2017 e 2018 - con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

CONSIDERATO che per le esigenze di equilibrio del bilancio di previsione 2023/2025 e per garantire l'attuale livello dei servizi fino ad ora offerti alla collettività, è necessario applicare per l'anno 2023 le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), come segue

- *4,00 per mille: aliquota per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze della stessa, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022);*
- *7,6 per mille: aliquota primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 2, della L.R. n. 17/2022);*

- *7,6 per mille: aliquota fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 3, della L.R. n. 17/2022);*
- *1,0 per mille: aliquota fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.94, n. 133) (art. 9, comma 4, della L.R. n. 17/2022);*
- *7,6 per mille: aliquota terreni agricoli (art. 9, comma 5, della L.R. n. 17/2022);*
- *7,6 per mille: aliquota aree fabbricabili (art. 9, comma 6, della L.R. n. 17/2022);*
- *7,6 per mille: aliquota fabbricati strumentali all'attività economica (art. 9, comma 7, della L.R. n. 17/2022);*
- *7,6 per mille: aliquota immobili diversi dai precedenti (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022);*

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 17/2022, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

RICHIAMATO l'articolo 14 della L.R. 17/2022 che in materia di obbligo di pubblicazione testualmente recita:

1. Ai sensi dell' articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011;

2. Ai sensi dell' articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

- l'articolo 1, comma 775, della Legge 29/12/2022, n. 197, il quale ha fissato il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2023;

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

RITENUTO di determinare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2023 nella misura fissata nella parte dispositiva del presente provvedimento al fine di assicurare il gettito iscritto nel bilancio di previsione 2023 nella misura di presunti € 1.380.000,00;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

P R O P O N E

1. Di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;
2. Di stabilire per l'anno 2023 le seguenti aliquote dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA):

Fattispecie Immobili	Aliquote
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/2022)	0,4%
Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 2, della L.R. n. 17/2022)	0,76%
Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 17/2022 (art. 9, comma 3, della L.R. n. 17/2022)	0,76%
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 26.02.94, n. 133) (art. 9, comma 4, della L.R. n. 17/2022)	0,1%
Terreni agricoli (art. 9, comma 5, della L.R. n. 17/2022)	0,76%
Aree fabbricabili (art. 9, comma 6, della L.R. n. 17/2022)	0,76%
Fabbricati strumentali all'attività economica (art. 9, comma 7, della L.R. n. 17/2022)	0,76%
Immobili diversi dai precedenti (art. 9, comma 8, della L.R. n. 17/2022)	0,76%

3. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L.R. 17/2022, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24;

4. Di dare atto che il gettito complessivamente previsto di € 1.380.000,00 verrà introitato al bilancio di previsione 2023/2025, garantendone il pareggio;
5. Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

Presente in Sala Consigliare il Revisore dei Conti rag. Renato Tedeschi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;

VISTI i pareri espressi sulla suddetta proposta, ai sensi del Tuel del 18.08.2000 n.267;

UDITA l'illustrazione introduttiva del Sindaco, di cui all'allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

UDITE le dichiarazioni di voto del Consigliere Noacco che preannuncia l'astensione, del Consigliere Galliussi che preannuncia l'astensione, di cui all'allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

CON n. 8 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Consiglieri: Noacco, Bosco, Poiana, Pontarini e Galliussi), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata.

Successivamente, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale, con n. 8 voti favorevoli, n. 5 contrari (Consiglieri: Noacco, Bosco, Poiana, Pontarini e Galliussi), espressi per alzata di mano, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R.21/2003.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2023.
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
Briz Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO
Donati Debora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Remanzacco

Provincia di Udine

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del 10-05-2023**

**Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2023.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 295.

COMUNE DI REMANZACCO li 12-05-2023

L' INCARICATO

Donati Debora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa